

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE DI
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ("Azienda Ospedaliero Universitaria"), con sede legale in Viale San Pietro n° 10, Palazzo Bompiani – 07100 Sassari codice fiscale/partita IVA 02268260904) rappresentata legalmente dal Dott. Antonio Spano, in qualità di Direttore Generale, nato a Sassari il 23-05-1978

E

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica, dell'Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica (A.F.P.P. Soggetto Promotore), C.F. 94008010483 e Partita IVA 04666800489, con sede legale in Via Ricasoli, 7, 50122 Firenze, rappresentata legalmente dal Dottor Alessio Ciardi, nato a Prato il 27.09.1981, C.F. CRDLSS81P27G999N

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento, presso datori di lavoro privato e pubblici, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;
- la Legge n. 56 del 18.02.1989, n. 56, la Legge n. 127 del 15.05.1997, la Legge n. 196 del 24.06.1997, il D.M. n. 142 25.3.1998, il Decreto n. 509 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dell'11.12.1998 disciplinano l'attivazione e lo svolgimento di tirocini formativi, stages pratici, tirocini di specializzazione;

- l'art.3, comma 1, della Legge 18.02.1989, n. 56, prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinato ad un specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato Decreto del Presidente della Repubblica presso Scuole di specializzazione universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- l'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 dell'11.12.1998, richiede che gli allievi dei corsi di specializzazione in psicoterapia debbano effettuare un tirocinio di almeno 150 ore annue presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati, durante il quale l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ad acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- che la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica riconosciuta dal M.I.U.R. ai sensi della legge n. 56 del 18.2.89 con D.M. 214 del 16 Novembre 2000 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 298 del 22.12.2000, Supp. Ord. N. 214, confermato con D.M del 27.02.2001, e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 118 del 23.5.2001, e abilitato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 18.02.1989 n. 56, ad attivare corsi di specializzazione in Psicoterapia, ha chiesto la disponibilità dell'Azienda Ospedaliero Universitaria a stipulare una convenzione finalizzata ad accogliere presso le Strutture ospedaliere i propri allievi per effettuare il tirocinio pratico-clinico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSE

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini di cui in premessa che saranno svolti da studenti della Scuola di Specializzazione presso le Strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

ART. 2 DURATA DEL TIROCINIO

Il tirocinio pratico-clinico presso le strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria dovrà avere una durata di almeno 150 ore/anno solare, sarà seguito e verificato da un tutor dipendente designato dal Referente aziendale dell'area.

Le ore potranno essere aumentate sulla base del piano formativo concordato con il tutor aziendale e in accordo con il Referente aziendale dell'area. Al termine del tirocinio è prevista una verifica tra tutor e referente della Scuola di specializzazione in ordine all'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal piano di studio.

ART. 3 OBIETTIVI DEL TIROCINIO

Il tirocinio che sarà svolto presso le Strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria si configura come completamento del percorso formativo degli studenti, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge n. 196 del 24.06.1997, non costituisce rapporto di lavoro né premessa per un rapporto di lavoro tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria e gli studenti e dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici, di acquisizione e di conoscenze pratiche-cliniche.

Le parti danno atto che il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra il tirocinante e l'Azienda Ospedaliero Universitaria.

ART. 4 OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Il tirocinante è tenuto a presentare idonea documentazione prima dell'inizio del tirocinio nella Struttura concordata con il Tutor dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

ART. 5 OBBLIGHI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO

Considerata la natura e le condizioni del tirocinio, le parti concordano che dalla presente convenzione non deriva alcun obbligo od onere retributivo e previdenziale per l'Azienda Ospedaliera.

Le parti, inoltre, danno atto che il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra il tirocinante e l'Azienda Ospedaliero Universitaria e che i tirocinanti non potranno essere utilizzati in sostituzione del personale dipendente.

ART. 6 SOSTENIBILITA' ORGANIZZATIVA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria, in relazione alla necessità di regolamentare la presenza di personale non dipendente presso le proprie Strutture, considerata la necessità di prevedere che lo svolgimento del tirocinio formativo sia compatibile con la sostenibilità organizzativa e le esigenze di servizio della struttura ospitante, al fine di garantire un adeguato percorso formativo, stabilisce che il numero dei tirocinanti accolti non possa essere superiore a 2 per anno, previo parere favorevole del Direttore della Struttura Ospitante, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 7 MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio, il calendario della stessa e la sede verranno stabiliti dal Direttore della Struttura ospitante dell'Azienda Ospedaliero Universitaria che provvederà a comunicarli al Responsabile dei tirocini della Scuola di specializzazione. Le attività di tirocinio verranno svolte sotto la supervisione del

personale sanitario iscritto all'Albo degli Psicoterapeuti, nel rispetto delle indicazioni ricevute del Direttore della Struttura ospitante dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

Al termine di ciascun anno di tirocinio il Direttore della Struttura ospitante dell'Azienda Ospedaliero Universitaria rilascerà la certificazione di avvenuta frequenza.

Lo staff didattico della Scuola collaborerà per il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio fornendo, su richiesta del Direttore della Struttura ospitante dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, ogni necessario collegamento e supervisione.

La scuola di specializzazione è disponibile, altresì, sia a collaborare con gli psicoterapeuti della Struttura ospitante dell'Azienda Ospedaliero Universitaria ad attività di ricerca di comune interesse con le modalità che verranno di volta in volta concordate, sia ad invitare gli stessi a giornate di studio e convegni organizzati dalla Scuola.

ART. 8 PRIVACY Protezione dei Dati Personali e Riservatezza

Il tirocinante è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati personali (GDPR) e al Decreto Legislativo 101/2018 che modifica e integra il D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy), inoltre dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Direttore della Struttura ospitante, nella sua qualità di Responsabile del trattamento.

Il tirocinante, è altresì tenuto al segreto professionale in ordine a tutti i dati ed a tutte le informazioni di qualsivoglia natura di cui viene a conoscenza nell'espletamento delle proprie mansioni e si impegna, inoltre, a non fornire informazioni o comunicazioni riguardanti notizie e/o provvedimenti di qualsivoglia natura di cui viene a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'attività di tirocinio oggetto della presente Convenzione.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ART. 9 TUTOR

Le parti convengono che i casi clinici trattati nel corso del tirocinio formativo siano soggetti all'esclusiva supervisione del tutor aziendale.

ART. 10 OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Azienda Ospedaliero Universitaria non ha alcun obbligo od onere assicurativo nei confronti dei tirocinanti. La Scuola di Specializzazione è tenuta ad assicurare, con spese a proprio carico, i tirocinanti presso idonea compagnia assicurativa sia in ordine alla responsabilità civile verso terzi che per gli infortuni, copia di tale assicurazione deve essere inviata alla SSD Affari Generali, Legali, Comunicazione URP dell'Azienda Ospedaliero Universitaria prima dell'inizio del tirocinio.

La copertura assicurativa deve riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Azienda Ospedaliero Universitaria e rientranti nel progetto formativo. Nessun rapporto intercorre tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria e l'Assicurazione, l'eventuale denuncia di danno è inoltrata direttamente dalla Scuola di Specializzazione.

La Scuola di specializzazione dichiara di manlevare l'Azienda Ospedaliero Universitaria da qualsiasi responsabilità che dovesse sorgere per fatti inerenti lo svolgimento del tirocinio.

La Scuola, pertanto, si impegna a garantire per ogni allievo inviato in tirocinio adeguate coperture assicurative sia in ordine alla responsabilità civile verso terzi che per gli infortuni.

Le parti danno atto, infine, che le attività connesse alla presente convenzione non comportano alcun impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

ART.11 CERTIFICATO SANITARIO

La Scuola di specializzazione si impegna, all'inizio di ogni anno di tirocinio, a far pervenire alla SSD Affari Generali, Legali, Comunicazione URP il certificato sanitario di ogni tirocinante rilasciato dal Medico di Medicina Generale.

ART. 12 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà validità a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima dalla scadenza.

Le parti, comunque, si riservano la facoltà di recedere con preavviso di almeno tre mesi da notificarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

ART. 13 REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo con oneri a carico della Scuola di Specializzazione. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente.

ART. 14 CONTROVERSIE

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, le parti eleggono, quale Foro competente quello di Sassari.

Letto, confermato, sottoscritto.

Sassari,

Per l'Azienda Ospedaliero

Per la Scuola di Specializzazione in

Universitaria di Sassari

Psicoterapia Psicoanalitica AFPP.

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Dott. Antonio Lorenzo Spano

Dott. Alessio Ciardi

f.to digitalmente

f.to digitalmente